

COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA
PROVINCIA DI FROSINONE

***REGOLAMENTO COMUNALE PER I
LAVORI, LE FORNITURE ED I
SERVIZI IN ECONOMIA***

Approvato con deliberazione C.C. n. 75 del 27.06.2014 (resa immediatamente eseguibile)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia
- Art. 3 - Realizzazione di lavori in economia: tipologia e limiti di spesa
- Art. 4 - Designazione delle spese per lavori che possono eseguirsi in economia
- Art. 5 - Procedura per l'acquisizione di servizi tecnici in economia
- Art. 6 - Acquisizione di beni e servizi in economia: tipologia e limite di spesa
- Art. 7 - Svolgimento delle procedure in economia. Norme comuni
- Art. 8 - Modalità di esecuzione delle spese in amministrazione diretta
- Art. 9 - Modalità di esecuzione delle spese per cottimo fiduciario
- Art. 10 - Modalità di esecuzione delle spese con il sistema misto
- Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori in economia
- Art. 12 - Direzione dei Lavori
- Art. 13 - Casi di urgenza e di somma urgenza
- Art. 14 - Contratti di cottimo
- Art. 15 - Contenuti del contratto
- Art. 16 - Garanzie
- Art. 17 - Variazioni per maggiori spese in economia
- Art. 18 - Penali
- Art. 19 - Normativa antimafia e D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità contributiva)
- Art. 20 - Piani di sicurezza
- Art. 21 - Rinvio
- Art. 22 - Entrata in vigore, abrogazioni, pubblicità

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, le modalità e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori in attuazione dell'art. 125 del D. Lgs. 12.04.2006, n.163 e ss.mm.ii. (di seguito denominato codice dei contratti pubblici) e del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, (di seguito denominato regolamento di esecuzione del codice) e di tutte le altre disposizioni vigenti contenute in leggi statali e regionali.
2. L'affidamento di servizi, lavori e forniture di beni deve essere sempre preceduta dall'adozione della determinazione a contrattare, a norma dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (di seguito denominato TUEL).

Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia

1. L'acquisizione in economia può avvenire:
 - a. mediante AMMINISTRAZIONE DIRETTA: sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori e servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti da operai dipendenti dell'Amministrazione, anche da questa assunti straordinariamente o con altre forme di subordinazione ammesse dalla legge, impiegando materiali e mezzi di proprietà, in uso o acquistati dall'Amministrazione stessa, sulla base delle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del procedimento o dal Direttore dei lavori da questi incaricato sotto la direzione del responsabile del procedimento, con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio, o eventualmente assunto per l'occasione. I lavori in amministrazione diretta non possono superare la soglia di € 50.000, ai sensi dell'art. 125, comma 5 del codice dei contratti pubblici;
 - b. mediante COTTIMO FIDUCIARIO: sono eseguiti in cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le forniture per le quali si rende necessario o opportuno, l'affidamento a terzi, ovvero a ditte esecutrici o prestatrici di servizi o forniture. I lavori eseguiti mediante "cottimo fiduciario" sono ammessi per importi non superiori a € 200.000,00, ai sensi dell'art. 125, comma 5 del codice dei contratti pubblici;
 - c. con sistema MISTO ossia parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.
2. Il Comune è tenuto ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da Consip, nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.. Qualora non si ritenga opportuno ricorrere alle convenzioni Consip (articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – finanziaria 2007) è comunque obbligatorio l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con l'oggetto delle convenzioni stesse.
3. Il Comune, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nel rispetto dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006 (ricorso al mercato telematico MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR. 207/2010 e s.m.i..
4. Ogni acquisizione in economia è effettuata dal responsabile unico del procedimento all'uopo nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 e 125, comma 3) del codice dei contratti pubblici.
5. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di farli rientrare nei limiti di importo previsti negli articoli successivi o nelle presenti modalità di realizzazione in economia, a norma dell'art. 29, comma 4) del codice dei contratti pubblici.
6. L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e di ordine generale, di cui all'art. 38 e 39 del codice dei contratti e degli ulteriori requisiti di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria prescritta dal codice dei contratti pubblici, per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie.
7. La stazione appaltante può decidere di istituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, comma 8) del codice dei contratti, elenchi di operatori economici per l'acquisizione di beni, servizi e lavori mediante cottimo fiduciario, definendo, con apposito regolamento, i criteri per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi stessi. Tali elenchi possono essere utilizzati anche al fine di effettuare ricerche di mercato da espletare preliminarmente alla selezione degli operatori economici da invitare nell'ambito delle procedure previste dalla vigente normativa, in quanto compatibili.
8. Ai rapporti instaurati in forza del presente regolamento si applicano le disposizioni in materia di antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, al D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, DPR 3 giugno

1998, n. 252 e successive integrazioni e modificazioni.

9. Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre "IVA esclusa".

Art. 3 - Realizzazione di lavori in economia: tipologia e limiti di spesa

1. I lavori in economia sono ammessi nel limite dei suddetti importi: a. € 200.000 per affidamento di lavori tramite cottimo fiduciario (art. 125, comma 5) del codice dei contratti);
b. € 50.000 per realizzazione di lavori in amministrazione diretta (art. 125, comma 5 del codice dei contratti);
c. € 40.000 per affidamento diretto dei lavori (art. 125, comma 8, ultimo periodo del codice dei contratti).
2. I suddetti importi, da intendersi adeguati automaticamente a nuovi limiti che interverranno nel tempo, non possono essere superati con perizie suppletive o di variante, o altre modalità di estensione dell'importo originario contrattuale.

Art. 4 - Designazione delle spese per lavori che possono eseguirsi in economia

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., possono effettuarsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e della legge, le spese relative ai seguenti lavori di importo inferiore a € 200.000,00:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori;
rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
 - c) lavori complementari di opere affidate in appalto nel caso di esigenze imprevedute, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, nei limiti in precedenza, specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta;
 - d) nel caso di inadempimento dell'esecutore del contratto ai sensi dell'art. 147 e dell'art. 224 del Regolamento;
 - e) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - f) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - g) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - h) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - i) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - j) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;

k) lavori da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;

l) lavori di qualsiasi genere per la protezione civile comunale.

2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

3. Possono altresì essere eseguiti in economia, sino all'importo di euro 200.000, i lavori relativi ad interventi di manutenzione di opere o impianti di proprietà del Comune o dati in gestione allo stesso o comunque di competenza del medesimo. Rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

a. manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;

b. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

c. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

d. manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;

e. manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;

f. manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;

g. manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

3. E' altresì facoltà dell'Ente di effettuare spese in economia per l'esecuzione dei lavori, opere, provviste, forniture, servizi non espressamente previsti nei precedenti comma 1) e 2), purché si dimostri la coerenza, convenienza, conformità alle disposizioni normative vigenti e ne autorizzi preventivamente lo loro esecuzione in economia.

4. Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari di lavori in economia possono essere individuati, anche in deroga alle norme vigenti, tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

a. alla sistemazione e manutenzione del territorio;

b. alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;

c. alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;

d. alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

5. Per gli interventi previsti al comma 4, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno a ciascun contraente non può superare, nel caso di imprenditori agricoli singoli € 25.000.

6. Per lavori di importo superiore a € 40.000 e fino a € 200.000, l'affidamento mediante cottimo fiduciario, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previo consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati mediante indagine di mercato o appositi elenchi predisposti dalla stazione appaltante.

Per lavori di importo inferiore ad € 40.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, previo giudizio di congruità dei prezzi.

Art. 5 - Procedura per l'acquisizione di servizi tecnici in economia

1. I servizi tecnici possono essere affidati in economia, con affidamento diretto a norma dell'art. 125, comma 11 del codice dei contratti pubblici e art. 267 comma 10 del relativo regolamento di esecuzione, DPR n. 207/2010, per importo inferiore a €. 40.000,00 in caso di accertata carenza di organico del personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi di programmazione dei lavori o di svolgimento delle funzioni d'istituto.

2. Il contraente, scelto con il criterio della rotazione e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, avvalendosi anche di elenchi di professionisti di cui al precedente art. 2, comma 7, dovrà possedere tutti i requisiti richiesti dalla specifica normativa di settore per il tipo di servizio tecnico affidato.
3. Il contratto dovrà essere stipulato per scrittura privata ed uniformarsi, quanto al suo contenuto, alla normativa specifica di settore (es. laddove richiesto, dovrà prevedere apposite penali per il tardivo adempimento degli obblighi contrattuali, idonea copertura assicurativa ecc.).
4. Ai fini del presente articolo, le prestazioni di cui agli articoli 90 e seguenti del codice dei contratti e art. 252 del regolamento di esecuzione n. 207/2010, quali la progettazione, la direzione lavori e le connesse attività tecnico-amministrative, ivi compresi gli incarichi di collaudo, validazione dei progetti e attività di supporto al responsabile unico del procedimento, sono denominati servizi tecnici.
5. Per incarichi fino a € 100.000,00 possono essere affidati a cura del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 91, comma 2 del Codice degli appalti e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
6. Negli avvisi ovvero negli inviti relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee, vengono definiti i criteri di selezione che, in relazione alla promozione delle giovani professionalità, possono prevederne l'inserimento nell'ambito dei gruppi concorrenti, anche in forme di associazione temporanea di professionisti.
7. I tempi di pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione saranno convenzionalmente pari o superiori a 20 giorni continuativi. Stante la sindacabilità del concetto, nei casi di "urgenza" o in quelli di impellenza degli adempimenti tecnico-amministrativi, adeguatamente circostanziati, la pubblicazione può essere ridotta a 7 giorni continuativi. In tale casistica rientra il tardivo reperimento delle necessarie risorse finanziarie (ottenute anche attraverso una specifica variazione di bilancio) ovvero per cause indipendenti dalla potestà del Responsabile del Procedimento quali, disposizioni urgenti del Sindaco e/o Giunta Comunale che impongono comunque, per motivi di mandato, l'onere degli adempimenti al Responsabile del procedimento e/o Servizio, a fronte dell'impellente istanza amministrativa.
8. Rimangono di esclusiva competenza dirigenziale, previo parere della Giunta Comunale, gli incarichi di alta professionalità di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000.
9. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda al capo IV del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 6 - Acquisizione di beni e servizi in economia: tipologia e limite di spesa

1. Possono effettuarsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, le spese relative ai seguenti servizi e forniture, nel limite della soglia di cui all'art. 28, comma 1), lett. b) del Codice dei Contratti, attualmente pari a € 200.000,00 ma come periodicamente aggiornato e rivisto dalle disposizioni legislative che ne fissano l'importo. In via esemplificativa e non esaustiva vengono riassunte le principali categorie d'intervento.
2. Acquisto di servizi e forniture:
 - servizio di restauro, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per uffici, scuole e strutture comunali, materiale elettorale in genere;
 - servizi tecnici;
 - manutenzione di aree verdi per il gioco, l'infanzia e interventi di giardinaggio in genere, sfalcio erba strade comunali;
 - noleggio, manutenzione e riparazione attrezzatura antincendio, acquisto estintori e servizio di revisione degli stessi, attrezzatura cimiteriale, pompe e erogatori d'acqua, ascensori, montacarichi, alza cancelli, caldaie, apparati e sistemi di video sorveglianza, tinteggiatura, opere di falegnameria;
 - noleggio, manutenzione, riparazione, lavaggio e revisione di autoveicoli e macchine operatrici;
 - servizi assicurativi, bancari e finanziari;
 - servizi informatici e affini, compreso assistenza e manutenzione di hardware e software, servizi telematici, di video conferenza, gestione e manutenzione siti web istituzionali;
 - noleggio di attrezzature ed apparecchiature informatiche, di apparecchi fotoriproduttori e di affrancatura postale e relativi materiali di consumo;

- i-servizi di rilevazioni socio-economiche, studi, indagini, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- servizi di contabilità, adempimenti relativi alla tenuta e aggiornamento inventari, consulenza fiscale e tributaria;
- servizi pubblicitari, compresa divulgazione di avvisi, bandi anche a mezzo stampa e acquisto dei relativi spazi e a mezzo di radio, Tv ed internet;
- servizi di pulizia degli edifici;
- servizi di editoria, di stampa, grafica, eliocopie, tipografici, litografici, fotografici, aerofotogrammetria, scansioni, legatoria, planimetrie, fotocopie a colori, stampa off-set e digitale, fotolitografia, fotocomposizione, allestimento, legatoria, servizi di traduzione, copia, trascrizione;
- fotoriproduttori, fotostampatori, affrancatrici, timbri, materiali multimediali per laboratori, apparecchiature diverse, audiovisive e pesi per il relativo materiale di consumo e pezzi di ricambio; servizi di microfilmatura;
- o- acquisto e rilegatura libri, registri riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico e multimediale; abbonamenti periodici a banche dati e ad agenzie di informazione;
- eliminazione scarichi e rifiuti;
- disinfestazione, derattizzazione, disinquinamento, disinfezione delle infrastrutture e mezzi;
- acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature e materiali per tipografie;
- servizi di prevenzione e assistenza alla sicurezza dei lavoratori e medicina del lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
- servizi relativi allo svolgimento delle attività di verifica e supporto riguardanti il sistema gestione ambientale ISO 14001;
- Servizi cimiteriali di tumulazione, esumazione, estumulazione;
- smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei materiali inquinanti
- igienizzazione e sanificazione locali e acquisto dei materiali diversi;
- acquisto e noleggio servizi igienici mobili;
- divulgazione di bandi di gara;
- servizi di registrazione, trascrizione, catalogazione bibliografica e archivistica spese per la stampa e diffusione di documenti, bollettini speciali, buste, prospetti e stampati speciali; spese per l'editoria e la stampa, la realizzazione e la pubblicazione di diffusione, nonché la stampa di sussidi pedagogico-didattico;
- riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali e su supporto informatico;
- divulgazione di bandi di gara e concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- spese per l'organizzazione dei concorsi e per l'espletamento delle prove; spese per la partecipazione e l'organizzazione, di conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze;
- spese per informazione e propaganda di attività educative, ricreative, scientifiche e culturali;
- spese per il servizio di guide turistiche e didattiche e per la fruizione di manifestazioni culturali;
- acquisti di sussidi didattici e servizi di tipo pedagogico;
- servizi di collaborazione per predisposizione capitolati e analisi offerte, nonché per verifica retributiva e contributiva relativa al personale delle ditte aggiudicatrici;
- spese per la certificazione aziendale;
- spese di rappresentanza, di addobbi floreali, diplomi, fasce tricolori, bandiere con relative aste ed oggetti e premi e gadget in genere;
- spese per servizi di lavoro interinale;
- spese per la partecipazione e lo svolgimento di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e di soggetti esterni e per l'organizzazione di corsi promossi dai settori comunali, anche in convenzione con soggetti terzi;
- partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie; mm. acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione dei veicoli, rimorchi, materiali ed attrezzature per il soccorso;
- acquisto, manutenzione e gestione di attrezzature, strumenti, materiali e beni di consumo per l'espletamento dei servizi di polizia e di protezione civile; acquisto di materiale di ricambio, combustibili, carburanti, lubrificanti, estinguenti ed altro materiale di consumo;

- spese per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse, delle officine nonché per i relativi impianti ed attrezzature;
- spese per lavaggio automezzi;
- spese per il trasporto di persone e materiale vario; spedizioni, noli, imballaggi, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- spese per la vigilanza degli edifici;
- acquisto di prodotti per l'igiene personale, medicinali ed altri prodotti farmaceutici, alimenti per l'infanzia;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- sussidi per alunni in situazioni di difficoltà;
- apparecchiature e materiali sanitari;
- servizi, materiali per le attività di animazione per gli anziani, comprese cure termali, gite e intrattenimenti;
- servizi alberghieri, recettivi per categorie protette, anziani, minori, disabili, per soggiorni, vacanze, motivi di studio e aggiornamento;
- servizi di ristorazione, compresi servizi di confezionamento e distribuzione pasti e altri generi di conforto per la gestione di mense scolastiche o per anziani, centri ricreativi;
- acquisto di viveri e generi di conforto;
- convenzioni con esercizi privati di ristorazione e buoni pasto;
- servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o a domanda individuale;
- servizi relativi alla sicurezza, compresi servizi di sorveglianza, vigilanza, custodia;
- servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza domiciliare o in luoghi di cura, visite mediche, analisi cliniche, servizi di prevenzione epidemiologica;
- servizi di trasporto con finalità scolastiche e sociali e relativo accompagnamento attinente alle scuole di ogni ordine e grado;
- attività ricreative estive, colonie pendolari e uscite didattiche, anche per gli utenti disabili;
- beni e servizi necessari per l'attuazione di ordinanze sindacali con tingibili ed urgenti ed ordinanze per il rispetto di leggi e regolamenti in genere;
- spese per attività scolastica: acquisto, manutenzione e riparazione attrezzi, beni, arredi e materiale per attività scolastica, didattica e ludico/ricreativa;
- spese per l'acquisto, il noleggio, la gestione e la manutenzione di apparecchiature di reti e servizi telematici, di materiale informatico, software e di supporto di vario genere. Spese per prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica, sistemistica e di programmazione;
- spese per sito web istituzionale;
- acquisto, confezione, riparazione, lavanderia e manutenzione di materiali di vestiario, materassi, telerie, tendaggi, materiali di merceria, equipaggiamento, armamento, tute, camici ed altri indumenti di lavoro;
- spese per acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi canonici e convenzioni di sistemi per le telecomunicazioni comprendenti apparati vari; impianti ed infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti; materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni; impianti e sistemi di videoconferenza; centrali, apparecchi ed impianti telefonici ed elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione; sistemi apparecchiature ed impianti televisivi di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme; noleggi impianti luce;
- locazione per uso temporaneo di immobili, con attrezzature già installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi, per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali educative, ludico/ricreative e scientifiche;
- spese per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione, il trasporto e la sistemazione dei beni assistenziali da distribuire alla popolazione in caso di calamità; spese per la gestione ed il funzionamento dei centri assistenziali di pronto intervento;
- spese relative all'organizzazione e partecipazione ai convegni, conferenze, congressi, riunioni, mostre ed altre manifestazioni su materie istituzionali;
- servizi gestione parcheggi;

- manutenzione e riparazione impianti elettrici, di pubblica illuminazione, idrici, di riscaldamento e semaforici, acquisto di materiale elettrico e luminarie;
 - spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di apparecchiature e spese di relativo allaccio;
 - manutenzione e riparazione di apparati radio e attrezzature di protezione civile;
 - manutenzione e riparazione armi in dotazione e partecipazione a corsi di tiro per i componenti la polizia municipale;
 - allestimento di strutture per manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune;
 - servizi postali;
 - accertamenti sanitari nei confronti di personale in servizio;
 - servizi legali e notarili;
 - servizi per sgombero neve;
 - manutenzione segnaletica stradale;
 - spese per interventi e servizi indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere al trasporto terrestre;
 - spese per interventi e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, scolastici, educativi/ricreativi;
 - manutenzione, riparazione e assistenza revisioni ordinarie e straordinarie per auto, mezzi ed attrezzature comunali;
 - acquisto attrezzi per la manutenzione del verde pubblico e del patrimonio arboreo;
 - cancelleria, stampati, modulistica, libri, riviste, giornali, pubblicazioni;
 - mobili, arredi, suppellettili, per uffici, scuole, biblioteca, archivi, apparecchi di illuminazione, attrezzature per riscaldamento, deumidificazione, sanificazione e climatizzazione dei locali, macchine per ufficio, computer, pc portatili, hardware e software e materiale di consumo per il sistema informativo, strumenti per la conservazione, riproduzione, diffusione di immagini, suoni, filmati, macchine fotografiche;
 - acquisto fiori, piante, alberi, sementi, concimi, terriccio e altro materiale necessario per la cura ed il decoro delle aree a verde pubblico, delle aiuole e delle fioriere;
 - vestiario e accessori per il personale dipendente che ne abbia diritto;
 - combustibile da autotrazione e da riscaldamento;
 - motoveicoli, autoveicoli, macchine operatrici, attrezzature per effettuare i servizi manutentivi degli automezzi e di pulizia di locali e aree esterne;
 - acquisto di mezzi e attrezzature per la mobilità (servo scale, pedane);
 - acquisto e manutenzione elettrodomestici, attrezzature da cucina e stoviglie.
 - beni per arredi aree verdi, locali destinati ai servizi scolastici, ricreativi, culturali, sociali e socio assistenziale, attrezzature e utensili per le mense, refettori, materiali di consumo, derrate alimentari per mense e refettori e stoviglie;
 - materiale igienico-sanitario;
 - coppe, trofei, medaglie, targhe, attrezzature varie e materiale di consumo da utilizzare in occasione di manifestazioni organizzate o promosse dal Comune;
 - forniture di qualunque genere necessarie in casi di calamità naturali;
 - attrezzature tecniche per le squadre di operai e materiale di consumo (cemento, malte, sabbia, tinture, ghiaia, pietrisco, mattoni, calce, conglomerato bituminoso, prodotti isolanti o di protezione, materiale idraulico ed elettrico, pale, scope ed altro materiale per l'esecuzione delle pulizie interne agli edifici e allo spazzamento);
 - segnaletica stradale verticale, orizzontale e accessoria;
3. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali alla fornitura di beni in economia o all'esecuzione di lavori eseguiti in economia.
4. E' inoltre ammesso il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi nelle seguenti ipotesi:
- a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto nel contratto, senza pregiudizio dell'eventuale azione risarcitoria nei confronti del contraente inadempiente.

- b. necessità di completare prestazioni non previste da un contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo.
 - c. prestazioni periodiche di forniture o servizi nella misura strettamente necessaria, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.
 - d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, nonché per il patrimonio storico, artistico, culturale.
5. La procedura di acquisizione in economia è espletata in conformità ai principi di economicità, efficacia, parità di trattamento, trasparenza.
6. Per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a €. 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto, adeguatamente motivato.

Art. 7 - Svolgimento delle procedure in economia. Norme comuni

1. La procedura di scelta del contraente deve essere preceduta dall'adozione della determina a contrattare, a norma dell'art. 192 del TUEL.
2. Al di fuori degli affidamenti diretti, ammissibili nei limiti di importo e con le modalità e finalità indicate nel presente regolamento, la procedura di scelta del contraente avviene mediante gara ufficiale, con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. L'invito deve essere inviato ad almeno 5 operatori economici individuati fra le ditte accreditate nel mercato telematico, mediante indagine di mercato o fra gli iscritti all'albo delle ditte, secondo il criterio di rotazione, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione .
4. Agli operatori selezionati è inviata lettera d'invito, anche con modalità telematiche, contenente ogni elemento utile o ritenuto necessario per definire la prestazione da fornire e, di norma le seguenti informazioni:
 - a. l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche eventualmente descritte nel capitolato tecnico, l'importo massimo previsto.
 - b. modalità e termine di ricezione delle offerte.
 - c. le garanzie eventualmente richieste.
 - d. il criterio di scelta del contraente ed il sistema di aggiudicazione; nel caso del ricorso al sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione con i relativi pesi ponderali.
 - e. le modalità, i tempi dell'esecuzione, le eventuali penali per i ritardi.
 - f. l'obbligo dell'offerente del rispetto delle norme in materia di sicurezza, tutela dei lavoratori, rispetto delle norme in materia di assicurazione, assistenza dei lavori, rispetto dei CCNL e della tracciabilità dei pagamenti; i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento e la richiesta all'offerente di rendere apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
5. Nel caso vi sia rischio di interferenze in sede di esecuzione del contratto, il Comune deve redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e determinare il costo delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tale rischio. Il DUVRI ed i relativi costi della sicurezza devono essere allegati al contratto.
6. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, la valutazione della loro congruità è effettuata con il procedimento di verifica di cui agli articoli 86, 87 e 88 del codice dei contratti pubblici.
7. Il responsabile verifica la regolarità della procedura e con determinazione approva gli atti di gara e provvede all'aggiudicazione definitiva, previa verifica del possesso da parte del soggetto affidatario, dei requisiti prescritti.
8. L'esito degli affidamenti mediante cottimo, per lavori di importo superiore ad € 40.000 è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul profilo web del comune, nonché a comunicazione secondo le norme di legge agli altri partecipanti alla gara informale.
9. Gli affidamenti in economia sono soggetti alla comunicazione all'AVCP e/o Osservatorio regionale della medesima, a partire dai limiti di valore e secondo le modalità stabilite dall'Autorità, in base al codice dei contratti pubblici.

10. Per gli acquisti in economia deve essere acquisito il codice identificativo della gara (CIG) presso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che deve essere indicato negli atti di affidamento, con le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Art. 8 - Modalità di esecuzione delle spese in amministrazione diretta

1. Per l'esecuzione delle spese in economia con il sistema della amministrazione diretta viene osservata la seguente procedura:

a. il Responsabile di Area, provvede all'effettuazione dei lavori, forniture e servizi in amministrazione diretta nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale indicati nel PRO o in altro atto di indirizzo;

2. Per quanto concerne l'esecuzione dei lavori e dei servizi in economia diretta, il Responsabile dell'Area o il RUP utilizzano il personale già in servizio presso l'Amministrazione o quello eventualmente assunto in via straordinaria. Per quanto concerne gli acquisti in economia il Responsabile di Area dispone gli stessi, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi concordati con la ditta fornitrice richiedendo, di norma, appositi preventivi a ditte specializzate nel settore secondo i sotto indicati limiti:

a. per spese di importo inferiore a € 40.000,00, mediante trattativa diretta con uno o più fornitori, privilegiando il criterio della "rotazione". In questo caso comunque non potranno in nessun modo essere effettuate ordinazioni dirette dallo stesso soggetto per un importo superiore a € 80.000,00/anno;

b. per spese oltre a € 40.000,00, fino ai limiti di legge (richiamati ai precedenti artt. 4-6), a mezzo di trattativa privata previo sondaggio di mercato con preventiva richiesta di offerte ad almeno 5 soggetti specializzati di provata esperienza e fiducia dedotti dal mercato previa verifica dei requisiti di idoneità soggettiva.

3. E' consentita comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di privativa della fornitura, di comprovata urgenza e negli altri casi previsti dalla legge.

4. L'ordinazione della spesa viene disposta dal Responsabile del Servizio o dal Responsabile Unico del Procedimento designato, con lettera commerciale o altro atto idoneo, previa assunzione da parte del Responsabile del Servizio del relativo impegno di spesa, con le modalità stabilite dagli artt. 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000 e sue ulteriori modifiche.

5. Effettuata la spesa il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento attivano le ulteriori procedure per la contabilizzazione e la liquidazione della stessa, con le modalità stabilite dagli artt. 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 e 210 del richiamato D.P.R. n. 207/2010, evidenziando anche eventuali economie rispetto all'importo impegnato. Nel caso in cui dovessero necessitare ulteriori risorse economiche rispetto a quanto preventivato ed impegnato, le stesse, prima della loro disposizione, dovranno essere preventivamente autorizzate ed impegnate.

Art. 9 - Modalità di esecuzione delle spese per cottimo fiduciario

1. Per l'esecuzione delle spese in economia con il sistema del cottimo fiduciario, viene osservata la seguente procedura:

a. il Responsabile di Area provvede direttamente all'effettuazione delle spese per lavori, forniture e servizi nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale indicati nel PRO od in un altro atto di indirizzo;

2. Il Responsabile del Servizio o il Responsabile Unico del Procedimento provvedono direttamente a stabilire accordi con persone o ditte di fiducia per lavori, forniture o servizi di competenza. Nella stipula dei predetti accordi gli stessi avranno cura di valutare la congruità dei prezzi pattuiti con la ditta esecutrice richiedendo di norma appositi preventivi a ditte specializzate nel settore, secondo i sotto elencati limiti:

a. per spese di importo inferiore a € 40.000,00 mediante trattativa diretta con uno o più fornitori, ai sensi dell'art. 125, comma 8) del D. Lgs. n. 163/2006, privilegiando il criterio della "rotazione";

b. per spese di importo superiore a € 40.000,00 e fino ai limiti di legge (come ai richiamati artt. 4-6 del presente Regolamento), a mezzo di trattativa privata con preventiva richiesta di offerte ad almeno 5 soggetti specializzati nel settore, di provata esperienza e fiducia.

3. Nella procedura di scelta del contraente, relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore a € 40.000,00, è sempre seguito il criterio "unicamente del prezzo più basso" e non è applicabile il

meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale prevista in termini discrezionali dall'art. 122, comma 9) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in rapporto alla natura prevalentemente fiduciaria della gara informale con le ditte interpellate.

4. E' consentita comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di privativa dell'esecuzione del lavoro, della fornitura o del servizio, ovvero di comprovata urgenza e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

5. L'ordinazione della spesa viene disposta dal Responsabile del Servizio con lettera o altro atto idoneo, previa assunzione da parte dello stesso del relativo impegno di spesa, con le modalità stabilite dagli artt. 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

6. Effettuata la spesa il Responsabile del Servizio attiva le ulteriori procedure per la liquidazione della stessa, con le modalità stabilite nell'art. 184 del richiamato D. Lgs. n. 267/2000, evidenziano anche eventuali economie rispetto all'importo impegnato. Dovranno inoltre essere rispettate le norme di contabilità previste dal successivo art. 11 del presente regolamento.

7. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio dei Lavori Pubblici e pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, secondo le modalità obbligatorie al momento dell'ordinazione.

8. La contabilità delle spese effettuate mediante cottimo fiduciario avverrà mediante criteri e modalità dettagliate in specifici capitoli, ovvero, in subordine, mediante quanto previsto dagli artt. da 203 a 210 del D.P.R. n. 207/2010.

9. Per ciascun intervento dovrà essere redatto:

a. apposita relazione tecnica con indicazione dei beni oggetto dell'intervento, tipologia dell'intervento ed indicazione dei lavori da eseguire, le ragioni che giustificano l'intervento e il ricorso al cottimo, le risorse/modalità di finanziamento;

b. preventivo dei lavori da eseguire;

c. eventuali elaborati tecnico-progettuali ritenuti necessari e sufficienti in relazione a quanto previsto dal codice dei contratti e relativo regolamento di attuazione in relazione ai diversi livelli di progettazione ed elaborati necessari.

Art. 10 - Modalità di esecuzione delle spese con il sistema misto

1. Per le modalità di effettuazione delle spese in economia con il "sistema misto" di cui all'art. 2, comma 1) lettera c) del presente Regolamento, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti artt. 8 e 9 del presente Regolamento per le norme di rispettiva competenza.

Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia avviene:

a. se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori in appalto;

b. se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.

2. La contabilizzazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti, in ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:

a. le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;

b. le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con l'indicazione della lista e fattura per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione dei fondi assegnati per i lavori.

3. Nel caso di lavori affidati in amministrazione diretta di importo non superiore ad € 20.000,00 e di lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore ad € 40.000,00, si può applicare la contabilità semplificata di cui all'art. 210 del regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici.

4. Per la rendicontazione finale si applica l'art. 208 del regolamento di esecuzione del codice dei contratti; ai sensi del medesimo articolo, per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione.

5. Per i lavori contabilizzati ai sensi del precedente comma 3, in applicazione dell'art. 210 del regolamento di esecuzione del codice dei contratti, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto da parte del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Art. 12 - Direzione dei Lavori

1. Alla direzione e alla sorveglianza dei lavori, forniture e servizi in economia provvede il Direttore dei lavori, interno o esterno all'Ufficio Tecnico comunale, dovrà adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le competenze previste dalla normativa a disciplina dello svolgimento dei lavori pubblici.

Art. 13 - Casi di urgenza e di somma urgenza

1. Nel caso di lavori di urgenza si dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 175 del D.P.R. n. 207/2010. In particolare l'urgenza dei lavori dovrà risultare da apposito verbale in cui siano indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e deve essere trasmesso all'Amministrazione Comunale per la preventiva copertura finanziaria della spesa e per l'autorizzazione dei lavori.

2. In circostanze di somma urgenza ed emergenza, di cui all'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il tecnico che per primo si è recato sul luogo predisporrà un verbale di somma urgenza che constati la situazione, evidenziandone il grado di pericolosità della stessa ed indicherà le caratteristiche e le modalità di intervento.

3. Il funzionario Responsabile del Servizio competente, ovvero, in subordine, lo stesso tecnico che ha redatto il verbale di somma urgenza, attribuirà a trattativa diretta e senza indugio ad un'impresa di fiducia in grado di intervenire con la massima urgenza e tempestività, l'esecuzione dei lavori necessari entro il limite di € 20.000,00 o comunque entro l'importo indispensabile per rimuovere lo stato del pregiudizio della pubblica incolumità.

4. A norma dell'art. 176, comma 3) del D.P.R. n. 207/2010, il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procederà con il metodo previsto dall'art. 163, comma 5) della stessa norma.

5. I lavori di cui al presente articolo potranno essere direttamente ordinati dal Responsabile del Servizio o dal tecnico verbalizzante senza la preventiva determina autorizzativa. Il Responsabile di Area provvederà all'adozione di un'apposita determina che approva l'intervento regolarizzando l'ordinazione fatta a terzi nel termine di 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto predetto termine. Ai fini del presente comma, il Responsabile Unico del Procedimento ovvero il Responsabile del Servizio compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta Comunale che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.

6. Qualora i lavori intrapresi non ottengano l'approvazione, saranno approvate e liquidate le sole spese relative ai lavori eseguiti sino alla data di comunicazione del diniego.

7. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui al comma 2), dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (ordinanze contingibili ed urgenti) e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso Sindaco disporrà che il Responsabile del Servizio competente provveda, senza indugio, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la situazione di urgenza o di emergenza, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 14 - Contratti di cottimo

1. La stipula dei contratti di cottimo fiduciario, per lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento, qualora l'importo contrattuale sia inferiore a € 40.000,00 (quarantamila euro), IVA esclusa, avviene mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, anche a mezzo telefax o strumenti informatici o telematici o anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte, nonché mediante sottoscrizione a piè del capitolo o del disciplinare, a cura del Responsabile del Servizio del settore competente, il quale ne curerà altresì la conservazione.

2. Per le forniture ed i servizi disciplinati dal presente regolamento, alla stipula del contratto di cottimo fiduciario provvede direttamente il Responsabile di Area competente, con le modalità di cui al comma precedente.

3. Per i cottimi di lavori, servizi, forniture di importo superiore a € 40.000,00, i Responsabili dei servizi interessati dovranno sottoscrivere un contratto di cottimo secondo quanto stabilito dal successivo art. 15.

Art. 15 - Contenuti del contratto

1. Nel contratto di cottimo saranno indicati:
 - a. la prestazione del contratto ovvero l'oggetto del cottimo;
 - b. i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quello a corpo;
 - c. le condizioni e le modalità di esecuzione;
 - d. i termini per l'espletamento delle prestazioni;
 - e. le modalità di pagamento;
 - f. le penalità per il ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale;
 - g. la facoltà che si riserva l'Amministrazione, in caso di inadempimento del cottimista, di provvedere d'ufficio alla risoluzione in danno del contratto mediante semplice denuncia, a seguito di contraddittorio, ai sensi delle disposizioni in materia di appalti pubblici;
 - h. la cauzione, salvo non si provveda ad espresso esonero;
 - i. eventuali forme di garanzia in rapporto alla specificità delle somministrazioni o dei lavori da eseguire;
 - j. l'obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spese e sotto la sua totale responsabilità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro;
 - k. l'obbligo del rispetto del piano di sicurezza o dei suoi elaborati sostitutivi.

Art. 16 - Garanzie

1. Le ditte assuntrici dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia sono, di norma, esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario.
2. Il responsabile del Servizio competente, in sede di approvazione dei preventivi di spesa, può comunque introdurre, a suo insindacabile giudizio, in rapporto alla natura ed alle peculiarità specifiche della prestazione, l'obbligo della costituzione della garanzia fidejussoria da parte della ditta assuntrice quando i lavori, le forniture e i servizi da affidare è superiore all'importo di € 40.000,00.
3. Nel caso di cui al precedente comma, l'ammontare della garanzia fidejussoria viene stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori, delle forniture e dei servizi affidati in cottimo, salvo diversa e motivata quantificazione.
4. Qualora richiesta la garanzia definitiva deve possedere i requisiti previsti dall'art. 113 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 17 - Variazioni per maggiori spese in economia

1. La spesa complessiva per gli interventi dovrà equivalere con l'importo autorizzato e regolarmente impegnato.
2. Ove durante l'esecuzione delle spese in economia si riconosca insufficiente la somma risultante dal preventivo di spesa, il Responsabile del Procedimento dovrà presentare una perizia suppletiva per conseguire l'autorizzazione ad impegnare l'eccedenza di spesa.
3. La spesa complessiva finale, ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. n. 207/2010 non potrà tuttavia superare la spesa prevista in origine incrementata del 100% e comunque non superare la soglia di € 200.000,00.

Art. 18 - Penali

1. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata all'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nel contratto o nella lettera od atto di ordinazione delle spese in economia.

2. L'importo della penale giornaliera, in relazione all'importanza e all'entità del lavoro, è determinato nel contratto dal Responsabile del Servizio, di norma nei limiti previsti per i contratti d'appalto dall'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010. In casi particolari e motivati potranno essere previste penali di maggiore entità.
3. Il ritardo nell'espletamento del servizio, fornitura o lavori in economia, oltre un mese dal termine previsto per cause ingiustificate, deve ritenersi sempre come un grave ritardo e come tale costituire titolo per la risoluzione del contratto per "grave inadempimento".
4. Il Responsabile del Servizio potrà inserire nei contratti di cottimo tutte quelle penali che ritiene opportune in rapporto alla natura, alla specificità ed all'urgenza dei lavori a maggiore salvaguardia degli interessi dell'Amministrazione Comunale.

Art. 19 - Normativa antimafia e D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità contributiva)

1. Ai rapporti disciplinati dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni in materia antimafia di cui alla normativa vigente.
2. L'impresa cottimista è tenuta a fornire all'Amministrazione Comunale tutti i dati necessari per la richiesta del Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e a garantire che lo stesso sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto dei lavori:
 - a. dopo l'affidamento e prima della stipula del contratto di cottimo;
 - b. prima dell'erogazione di ogni pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori o saldo finale.
3. L'inosservanza da parte dell'impresa cottimista delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei termini contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un grave inadempimento del contratto di cottimo e, pertanto, qualora emergessero irregolarità ed inadempimenti in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto determina giusta causa per la risoluzione del contratto di cottimo.
4. In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarità accertata e conseguenti sanzioni:
5. Posizione di non regolarità emersa a carico del cottimista riferita al momento dell'affidamento e prima della stipula del contratto: si procederà alla revoca dell'aggiudicazione.
6. Situazione di non correttezza contributiva del cottimista che si determinino nel corso dell'esecuzione del contratto: si procederà, a seconda della gravità dell'irregolarità riscontrata con l'accantonamento fino ad un massimo del 20% dell'importo del Certificato di pagamento corrente e di quelli successivi ovvero, nei casi più gravi, alla totale sospensione dei pagamenti fino a quando non sarà accertata l'avvenuta regolarizzazione fatta salva la facoltà di risolvere il contratto in caso di reiterati o perduranti inadempimenti.
7. Il cottimista ha facoltà di accertamento dei versamenti contributivi INPS nella sede di provenienza.
8. per l'iscrizione alla Cassa Edile, competente per territorio o altro ente paritetico ai fini dei relativi versamenti, vale il regime definito dal CCNL del comparto edile vigente nel corso dell'esecuzione del contratto.
9. In base alle norme vigenti, nel caso di cottimi per i quali sia prevista una durata superiore a 90 giorni, vige l'obbligo per l'impresa di provenienza extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in trasferta alla cassa Edile locale competente per territorio, sulla base degli obblighi di contribuzione e di versamenti ivi vigenti, salvo ulteriori accordi sindacali stabiliti nella contrattazione collettiva nazionale o decentrata.

Art. 20 - Piani di sicurezza

1. Per i lavori da eseguire in economia, sia per cottimi fiduciari sia in economia diretta, dovrà essere rispettato, se ed in quanto pertinente rispetto alla natura ed all'entità dei lavori, il D. Lgs. 12 aprile 2008, n. 81. Il piano di sicurezza, redatto dall'ente o da esperti esterni all'uopo incaricati, dovrà essere in conformità con le norme che regolano la materia in rapporto alla specificità dell'intervento.
2. Nei casi in cui, a norma di legge, non trovi applicazione l'obbligo di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, verranno applicate le misure sostitutive previste dalla normativa vigente in materia di salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e dei terzi (piano sostitutivo della sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D. lgs. n. 163/2006 e ss.mm.i..

Art. 21 – Rinvio

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statale o regionali che dispongono con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto nel regolamento medesimo.
2. In tali Casi, in attesa di aggiornamento formale del regolamento si applica la normativa sovraordinata .
In particolare si applicano automaticamente le variazioni normative alle procedure ed ai limiti di importo stabiliti dal codice dei contratti pubblici.

Art. 22 – Entrata in vigore, abrogazioni pubblicità

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato ai sensi del vigente statuto comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto o incompatibili con il presente regolamento. Le norme del presente costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione degli interventi in economia, in deroga anche alle vigenti disposizioni del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, applicabili solo laddove richiamati e per quanto compatibili.
3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
4. Copia del presente Regolamento , a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e copia dello stesso sarà pubblicata sul sito internet istituzionale.